

Capitolo 1

Animali vivi

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi (per l'alimentazione o altri usi), esclusi:

- 1) I pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici.
- 2) Le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002.
- 3) Gli animali che appartengono a un circo, un serraglio ambulante o a un'altra attrazione da fiera (n. 9508).

Gli animali, compresi gli insetti, morti durante il trasporto sono classificati in una delle voci da 0201 a 0205, 0207, 0208 o 0410 se si tratta di animali delle specie commestibili e se sono riconosciuti atti all'alimentazione umana. Diversamente, essi sono da classificare nella voce 0511.

Note esplicative svizzere

Animali da allevamento

1. In generale

Per i "riproduttori di razza pura" menzionati alle voci 0101, 0102 e 0103, il SA prevede sottovoci proprie. Nelle note esplicative si rammenta che i "riproduttori di razza pura", per essere considerati tali, devono essere certificati dalle competenti autorità nazionali. Non vi sono ulteriori disposizioni in merito. Al contrario, l'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) contiene prescrizioni speciali sull'immissione in commercio e sull'importazione di animali da allevamento.

2. Autorità competente su scala nazionale

In Svizzera, l'autorità competente nazionale è la seguente:

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Unità di direzione Mercati e creazione di valore
Settore Importazioni ed esportazioni
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

3. Definizioni

3.1 Riproduttori di razza pura

Questi animali servono a migliorare l'allevamento. Essi devono essere iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e, al momento dell'immissione in commercio, accompagnati da un certificato di ascendenza.

3.2 Animali da allevamento e da reddito non di razza pura

L'ascendenza di questi animali non è documentata in modo esauriente (animali da allevamento non di razza pura) oppure essi non sono iscritti in alcun libro genealogico riconosciuto (animali da reddito). Tuttavia, il loro impiego nell'allevamento è possibile alle condizioni di cui agli articoli 34, capoverso 1, lettere b e c, e 35, capoverso 1 OAlle.

0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

Questa voce comprende i cavalli (stalloni, castroni, cavalle, puledri e pony), gli asini, i muli e i bardotti, domestici o selvatici.

I muli e le mule sono il prodotto ibrido dell'incrocio dell'asino e della cavalla. Il bardotto è il prodotto dell'incrocio del cavallo e dell'asina.

- 0101.21** Ai sensi della voce 0101.21 l'espressione "riproduttori di razza pura" comprende solamente gli animali riproduttori che sono considerati dalle competenti autorità nazionali come essendo di razza pura.

Note esplicative svizzere

Per quanto riguarda l'attribuzione di quote del contingente doganale per gli animali da allevamento valgono le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (RS 916.01). Gli animali da allevamento di razza pura vanno dichiarati conformemente alla tariffa (v.a. Note esplicative svizzere del capitolo 1 sotto "Considerazioni generali").

I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'ADC, senza che l'importazione sia computata sul contingente doganale, se:

- a) la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea; o
- b) il passaporto per equide di cui all'articolo 15 c dell'ordinanza del 27 giugno 1995 (RS 916.401) sulle epizoozie attesta che il puledro accompagna la madre.

0102. Animali vivi della specie bovina

Questa voce comprende tutti i bovini, della sottofamiglia dei "Bovinae", appartenenti o no a delle specie domestiche, senza tener conto della loro destinazione (per esempio rendita, allevamento, ingrasso, riproduzione, macello). Fra questi si possono citare:

- 1) I bovini domestici

Questa categoria comprende i bovini del genere *Bos*, suddivisi nei seguenti quattro sottogeneri: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*. Fra questi si possono citare:

- A) Il bue comune (*Bos taurus*), il bue gibbuto o bue Zébu (*Bos indicus*) e il bue Watussi.
- B) I buoi asiatici del genere *Bibos*, come il Gaur (*Bibos gaurus*), il Gayal (*Bibos frontalis*) e il Banteng (*Bibos sondaicus* o *Bos javanicus*).
- C) Gli animali del sottogenere *Poephagus*, come gli yak del Tibet (*Bos grunniens*)

- 2) I bufali

Questa categoria comprende gli animali dei generi *Bubalus*, *Syncerus* e *Bison*. Fra questi si possono citare:

- A) Gli animali del genere *Bubalus*, compresi il bufalo europeo (*Bubalus bubalus*), il bufalo asiatico o Arni (*Bubalus arni*) e l'Anoa des Célèbes (*Bubalus depressicornis* o *Anoa depressicornis*).
- B) I bufali africani del genere *Syncerus*, come il bufalo nano (*Syncerus nanus*) e il grande bufalo di Caffrerie (*Syncerus caffer*).
- C) Gli animali del genere *Bison*, vale a dire il bisonte americano (*Bison bison*), detto anche "buffalo" e il bisonte europeo (*Bison bonanus*).
- D) Il "beeffalo" (incrocio di un bisonte e un animale domestico della specie bovina).

- 3) Altri, comprese l'antilope quadricorne (*Tetracerus quadricornis*) e l'antilope dalle corna spiralate dei generi *Taurotragus* e *Tragelaphus*.

- 0102.21, 31** Ai sensi delle voci 0102.21 e 0102.31 l'espressione "riproduttori di razza pura" comprende solamente gli animali riproduttori che sono considerati dalle competenti autorità nazionali come essendo di razza pura.

Note esplicative svizzere

Ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 OAlle, il contingente doganale per gli animali della specie bovina è messo all'asta. Per le importazioni al di fuori del contingente doganale si applicano aliquote di dazio differenti. A tale proposito valgono le disposizioni sottostanti.

1. Imposizione nei limiti del contingente doganale (voci 0102.2110, 0102.2991, 0102.3110, 0102.3991, 0102.9092).

Se animali della specie bovina vengono dichiarati per l'immissione in libera pratica nei limiti del contingente doganale (voci 0102.2110, 0102.2991, 0102.3110, 0102.3991 e 0102.9092), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve inoltrare il modulo *Attestato per l'importazione di bovini nel quadro del contingente doganale* sottoscritto dall'UFAG.

Un modello del modulo è pubblicato su Internet (www.import.blw.admin.ch → Mercato → Importazione di prodotti agricoli → Animali da allevamento e da reddito – Domande per l'importazione nel contingente doganale).

Se il modulo manca o non è valido (p. es. senza la conferma dell'UFAG), non è possibile effettuare l'imposizione nei limiti del contingente doganale.

Anche i vitelli accompagnati dalla madre devono figurare nell'attestato dell'UFAG. Essi possono essere importati nei limiti del contingente doganale soltanto:

- a) se è provato che discendono dalla madre presentata contemporaneamente all'imposizione;
- b) fino a sei mesi di età;
- c) se si tratta di bovini di razze da carne (p. es. Angus, Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Piemontese, Galloway, Hereford, Highland scozzese).

- 2) Imposizione al di fuori del contingente doganale (voci 0102.2191, 0102.2199, 0102.2999, 0102.3190, 0102.3999 e 0102.9098)

L'importazione di bovini al di fuori del contingente doganale è possibile su presentazione di un permesso generale d'importazione. Gli animali da allevamento di razza pura devono essere dichiarati secondo la tariffa (voci 0102.2191, 0102.2199 e 0102.3190; v.a. Note esplicative svizzere del capitolo 1 sotto "Considerazioni generali").

0103. Animali vivi della specie suina

Questa voce comprende sia i maiali domestici che quelli selvatici, quali i cinghiali.

- 0103.10 Ai sensi della voce 0103.10 l'espressione "riproduttori di razza pura" comprende solamente gli animali riproduttori che sono considerati dalle competenti autorità nazionali come essendo di razza pura.

Note esplicative svizzere

Per quanto riguarda l'attribuzione di quote del contingente doganale per gli animali da allevamento valgono le disposizioni dell'OAlle. Gli animali da allevamento di razza pura vanno dichiarati conformemente alla tariffa (v.a. Note esplicative svizzere del capitolo 1 sotto "Considerazioni generali").

- 0103.91, 92 Ai fini delle voci 0103.91 e 0103.92, i limiti di peso indicati si riferiscono al peso di ogni animale.

0104. Animali vivi della specie ovina o caprina

Questa voce comprende i montoni, le pecore, gli arieti e gli agnelli, nonché le capre, i caproni e i capretti, sia delle specie domestiche che selvatiche.

Note esplicative svizzere

Per quanto riguarda l'attribuzione di quote del contingente doganale per gli animali da allevamento, valgono le disposizioni dell'OAlle (v.a. Note esplicative svizzere del capitolo 1 sotto "Considerazioni generali").

I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre (fino all'età di 14 giorni) possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente, se:

- a) è provato che discendono dalla madre importata
- b) è presente un'attestazione scritta sull'età e sull'ascendenza degli animali giovani.

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e attribuisce una quota del contingente doganale.

0105. Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

Questa voce si riferisce solamente ai volatili domestici vivi (pollame) menzionati nel testo della stessa, compresi i polli, i capponi, le anatre femmine e i maschi delle oche. Gli altri uccelli vivi (per esempio, le anatre selvatiche, le oche selvatiche, le pernici, i fagiani, i piccioni) sono classificati nella voce 0106.

0105.11, 12, 13, 14 e 15

Ai fini delle voci 0105.11, 0105.12, 0105.13, 0105.14 e 0105.15 il limite di peso indicato si riferisce al peso di ogni uccello.

0106. Altri animali vivi

Sono segnatamente compresi in questa voce gli animali domestici e selvatici sotto elencati:

- A) I mammiferi:
 - 1) Primati.
 - 2) Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine Cetacea); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine Sirenia); otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine Pinnipedia).
 - 3) Altri (p. es. renne, cani, gatti, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli, dromedari, zebre, conigli, lepri, daini, cervi, antilopi (diverse dalle antilopi della sottofamiglia Bovinae), camosci, volpi, visoni e altri animali destinati all'allevamento per la loro pelliccia).
- B) I rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine).
- C) Gli uccelli:
 - 1) Uccelli rapaci.
 - 2) Psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, ara e cacatua).
 - 3) Altri (p. es. pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, piccioni, galli di montagna e pernici scozzesi, francolini di monte, anatre selvatiche, oche selvatiche, ortolani, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, uccelli mosca, pavoni, cigni e altri uccelli non compresi nella voce 0105).
- D) Gli insetti, per esempio le api domestiche (anche in arnie o alveari, scatole o contenitori simili).
- E) Altri, come ad esempio le rane.

Sono esclusi da questa voce gli animali facenti parte di un circo, di un serraglio ambulante o di un'altra attrazione da fiera (n. 9508).

Note esplicative svizzere

0106.3910 Per "selvaggina da penna" bisogna intendere unicamente gli animali pennuti che, dopo essere stati presi a caccia, servono generalmente come cibo. Trattasi in particolare di: anitre selvatiche, beccacce, quaglie, fagiani, galli di monte (galli cedroni o urogalli), oche selvatiche, pavoni, pernici, piccioni (selvatici o domestici), ecc. Le specie di uccelli che normalmente non sono considerate come selvaggina, per esempio i corvi o i passeri, sono assegnate alla voce 0106.3990.